



DFGP/UFG/UFSC
(Stato al 10.05.2012)

**Commento alla revisione
dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e delle
conseguenti modifiche dell'ordinanza sugli
emolumenti in materia di stato civile (OESC)
(Cognome e cittadinanza)**

Maggio 2012
(autrice Cora Graf-Gaiser)

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Compendio

Il 30 settembre 2011 le Camere federali hanno approvato la modifica del Codice civile svizzero (Cognome e cittadinanza) (FF 2011 6577). Il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore di tali disposizioni per il 1° gennaio 2013. L'attuazione delle modifiche del Codice civile (CC, RS 210) ha richiesto le modifiche dell'ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.2) illustrate a seguire.

Ad art. 12 Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio

Capoverso 1: è di nuova concezione e disciplina il cognome coniugale. Gli sposi possono ora dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome coniugale scegliendolo tra il cognome da nubile della sposa o quello da celibe dello sposo (art. 160 cpv. 2 CC). Ai fini di tale dichiarazione è irrilevante se il cognome da nubile o celibe scelto è uno dei nomi attualmente usato da uno degli sposi. Ad esempio, se la sposa ha cambiato cognome in virtù di un matrimonio precedente e pertanto non porta più il proprio cognome da nubile («Rösli»), quest'ultimo può comunque essere scelto come cognome coniugale dagli sposi mediante la dichiarazione in questione ed essere portato da entrambi i coniugi dopo la celebrazione del matrimonio.

La scelta è limitata a uno dei cognomi da nubile o celibe degli sposi. Un cognome acquisito mediante un matrimonio o un'unione domestica registrata precedente non può essere scelto come cognome coniugale.

Gli sposi che non dichiarano nulla prima del matrimonio conservano automaticamente il proprio cognome usato fino a quel momento (art. 160 cpv. 1 CC), anche se si tratta di un cognome doppio costituito in virtù del diritto previgente.

Attenzione:

Se uno degli sposi non porta il proprio cognome da nubile o celibe in seguito a un matrimonio o un'unione domestica registrata precedente e vorrebbe tornare al proprio cognome da nubile o celibe dopo la celebrazione del matrimonio attuale, può presentare una dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13 OSC (cfr. sotto) nell'ambito della procedura preparatoria. Contrariamente alla dichiarazione concernente un cognome coniugale, in questo caso si ha una dichiarazione concernente il cognome su cui la celebrazione del matrimonio non ha effetto e che va pertanto gestita come una normale dichiarazione concernente il cognome (a pagamento).

Capoverso 2: questo capoverso regola l'obbligo degli sposi che decidono di conservare il proprio cognome di determinare quale dei loro cognomi da nubile o celibe sarà trasmesso ai figli (art. 160 cpv. 3 primo periodo CC). In casi motivati, l'ufficiale dello stato civile può liberarli da quest'obbligo (art. 160 cpv. 3 secondo periodo CC).

Si possono avere casi in cui il cognome da nubile o celibe scelto dagli sposi non è usato da nessuno di loro, ad esempio quando lo sposo non porta più il proprio cognome da celibe («Blanc») a seguito di un precedente matrimonio, e tale cognome è scelto come cognome per i figli. Ciò è consentito. È inoltre possibile che entrambi gli sposi abbiano lo stesso cognome da nubile/celibe (p. es. «Meier»). Anche in tal caso sarà necessario decidere se i figli avranno il cognome del padre («Meier») o della madre («Meier»), poiché ciò è determinante per stabilire la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Nell'ordinanza sullo stato civile si è rinunciato di proposito a stabilire nel dettaglio quali motivazioni determinano l'esonero dall'obbligo. Nell'ambito del dibattito parlamentare si è stabilito che non possono essere definite condizioni troppo severe per la motivazione poiché va rispettato il diritto al matrimonio secondo la CEDU e la Costituzione federale. Deve bastare il fatto che gli sposi dichiarino di non volere definire tale cognome, senza che essi siano obbligati a fornire spiegazioni, le quali, in particolare, potrebbero far pensare che vi siano scarse probabilità che abbiano figli (tutela della sfera privata).

Attenzione:

Nell'ambito del suo obbligo di informare, l'ufficiale dello stato civile deve attirare l'attenzione degli sposi su quanto segue:

gli sposi che hanno stabilito il cognome da usare hanno, con la notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita dello stesso, la possibilità di dichiarare che il bambino debba portare il cognome da nubile o celibe dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 nCC). Il legislatore ha voluto dare ai genitori che hanno figli solo anni dopo la celebrazione del matrimonio la possibilità di tornare sulla decisione concernente il cognome fornita in occasione della celebrazione del matrimonio e di poterla adeguare mediante una dichiarazione a circostanze eventualmente mutate. I genitori che in occasione della celebrazione del matrimonio sono stati liberati dall'obbligo di stabilire il cognome dei figli non hanno questa possibilità! Essi devono stabilire il cognome dei figli definitivamente in occasione della nascita del primo figlio e non possono appellarsi in seguito all'applicazione dell'articolo 270 capoverso 2 nCC.

Casi internazionali:

In casi di carattere internazionale (marito cittadino svizzero domiciliato in Svizzera → sottostà al diritto svizzero, moglie straniera domiciliata in Svizzera → sceglie di sottostare al diritto nazionale dello Stato d'origine, art. 37 cpv. 2 della legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP, RS 291]) può succedere che gli sposi non portino un cognome coniugale appellandosi all'applicazione del rispettivo diritto nazionale. In tal caso devono comunque avere la possibilità di scegliere, in base al diritto svizzero, il cognome dei propri figli in occasione della celebrazione del matrimonio.

D'altra parte il fatto stesso che il loro portare cognomi diversi non si basi sul diritto svizzero è sufficiente per liberarli dall'obbligo di definire il cognome dei propri figli (art. 160 cpv. 3 CC).

Capoverso 3: questo capoverso corrisponde in pratica all'attuale capoverso 2 OSC, con l'aggiunta che in futuro in caso di matrimonio all'estero la dichiarazione può essere fornita presso qualsiasi rappresentanza svizzera. In tal modo si tiene conto del fatto che negli ultimi tempi sono state chiuse diverse rappresentanze svizzere. Può pertanto succedere che nel Paese di domicilio della persona che vuole fornire la dichiarazione non vi sia più una rappresentanza svizzera. La rappresentanza competente per il Paese di domicilio potrebbe essere in determinate circostanze più lontana di quella competente per un altro Paese. In futuro sarà quindi possibile fornire la dichiarazione presso una qualsiasi rappresentanza svizzera all'estero. Ovviamente, è necessario dimostrare un legame con la Svizzera (luogo di attinenza o domicilio/soggiorno in Svizzera). Solo in questo modo si assicura che la dichiarazione sia inoltrata all'ufficio dello stato civile competente.

Capoverso 4: questo testo era già stato inviato in consultazione scritta nell'ambito dell'adeguamento della OSC alle disposizioni tutelari degli adulti. Dal momento che non vi sono state risposte negative, nella presente sede ci si limita a ripetere la motivazione allora presentata:

l'autenticazione delle firme sul modulo della dichiarazione concernente il cognome non è necessaria se la dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio è fornita insieme alla richiesta di esecuzione della procedura preparatoria del matrimonio, poiché nell'ambito di tale procedura si procede già all'autenticazione delle firme. Per tale motivo il capoverso 3 viene integrato specificando che una firma va autenticata solo se la dichiarazione concernente il cognome è fornita separatamente dalla procedura preparatoria del matrimonio.

Ad art. 12a Dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica

Si tratta di una nuova disposizione. L'articolo 12a della legge sull'unione domestica registrata (LUD, RS 211.231) prevede la possibilità di fornire una dichiarazione concernente il cognome nell'ambito della registrazione dell'unione domestica. La regolamentazione del caso nell'ordinanza sullo stato civile rispecchia le attuali norme relative alla «Dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio».

Capoverso 1: i partner possono ora dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler assumere un cognome comune scegliendolo tra il cognome da celibe o nubile di uno di loro (art. 12a cpv. 2 LUD). Ai fini di tale dichiarazione è irrilevante se il cognome da nubile o celibe scelto è uno dei nomi attualmente usati da uno dei partner. Ad esempio, se un partner ha cambiato cognome in virtù di matrimonio o di un'unione domestica precedente e pertanto non porta più il proprio cognome da nubile o celibe («Müller»), quest'ultimo può comunque essere scelto come cognome comune dai partner mediante la dichiarazione in questione ed essere portato da entrambi i partner dopo la registrazione dell'unione domestica.

La scelta è limitata a uno dei cognomi da nubile o celibe dei partner. Un cognome acquisito mediante un'unione domestica registrata precedente non può essere scelto come cognome comune.

I partner che non dichiarano nulla conservano automaticamente il proprio cognome usato fino a quel momento (art. 12a cpv. 1 LUD), anche se si tratta di un cognome doppio costituito in virtù del diritto previgente.

Attenzione:

Se uno dei partner non porta il proprio cognome da nubile o celibe in seguito a un matrimonio o un'unione domestica registrata precedente e vorrebbe tornare al proprio cognome da nubile o celibe dopo la registrazione dell'unione domestica attuale, può presentare una dichiarazione concernente il cognome secondo l'articolo 13a OSC (cfr. sotto) nell'ambito della procedura preliminare. Contrariamente alla dichiarazione concernente un cognome comune, in questo caso si ha una dichiarazione concernente il cognome su cui la registrazione dell'unione domestica non ha effetto e che va pertanto gestita come una normale dichiarazione concernente il cognome (a pagamento).

Capoverso 2: questo capoverso stabilisce quale ufficio è competente ed è identico al capoverso 3 dell'articolo 12 nOSC (cfr. relativo commento). Competente ad accogliere la dichiarazione è l'ufficio che svolge la procedura preliminare alla registrazione dell'unione domestica o documenta l'unione domestica registrata. Se l'unione domestica è registrata all'estero, la dichiarazione può essere rilasciata presso qualsiasi rappresentanza svizzera o l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza o quello del luogo di domicilio svizzero.

Capoverso 3: il testo di questo capoverso corrisponde all'articolo 12 capoverso 4 nOSC (cfr. relativo commento). Le firme sul modulo della dichiarazione concernente il cognome vanno autenticate solo se la dichiarazione è rilasciata indipendentemente dalla procedura preliminare.

Ad art. 13 Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio

Capoverso 1: ora può essere presentata a una dichiarazione concernente il cognome in occasione di qualsiasi tipo di scioglimento del matrimonio, che si tratti di divorzio, morte di uno dei coniugi o dichiarazione di nullità da parte di un giudice. La dichiarazione si limita al riacquisto del cognome da nubile/celibe e non permette di riprendere un cognome precedente o usato prima del matrimonio se non è il proprio cognome da nubile o celibe. Per acquisire nuovamente un altro cognome precedente, l'interessato deve richiedere una modifica del cognome secondo l'articolo 30 CC.

Una novità è rappresentata dall'assenza di un limite temporale per la presentazione di questa dichiarazione concernente il cognome. Essa può essere presentata in ogni momento, indipendentemente da quando il matrimonio è stato sciolto. In tal modo le donne e gli uomini divorziati che hanno superato il termine di un anno previsto dalla legislazione in vigore possono in ogni momento dichiarare di voler riprendere il proprio cognome da nubile o celibe basandosi sull'articolo 119 CC. La stessa

possibilità è data ai vedovi, anche se la vedovanza è iniziata prima dell'entrata in vigore delle nuove norme.

Capoverso 2: il testo corrisponde essenzialmente all'attuale capoverso 2 dell'articolo 13 OSC. In futuro la dichiarazione può essere fornita presso qualsiasi rappresentanza svizzera. In tal modo si tiene conto del fatto che negli ultimi tempi sono state chiuse diverse rappresentanze svizzere all'estero. Va quindi garantito che una persona che si trova all'estero e vuole fornire una dichiarazione possa presentarla presso le autorità svizzere (cfr. ulteriori commenti all'art. 12 cpv. 3 OSC).

Capoverso 3: questo capoverso corrisponde all'attuale capoverso 3 OSC. La firma del dichiarante deve essere autenticata.

Ad art. 13a Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata

Si tratta di una nuova disposizione. Dal momento che la nuova legislazione prevede la possibilità di scegliere un cognome comune in occasione della registrazione dell'unione domestica vi è ora anche la possibilità, mediante una dichiarazione concernente il cognome, di rinunciare a tale cognome in caso di scioglimento dell'unione domestica registrata.

La regolamentazione del caso nell'ordinanza sullo stato civile rispecchia le attuali norme relative alla «Dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio».

Capoverso 1: chi ha cambiato il proprio cognome in occasione della registrazione dell'unione domestica, può, dopo lo scioglimento della stessa, dichiarare in ogni momento all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il proprio cognome da celibe o nubile (30a LUD).

Può trattarsi di uno scioglimento o una dichiarazione di nullità da parte di un giudice oppure dello scioglimento in seguito alla morte del partner. La dichiarazione si limita al riacquisto del cognome da nubile/celibe e non permette di riprendere un cognome precedente o usato prima della registrazione dell'unione domestica se non è il proprio cognome da nubile o celibe. Per acquisire nuovamente un altro cognome precedente, l'interessato deve richiedere una modifica del cognome secondo l'articolo 30 CC.

La dichiarazione concernente il cognome può essere presentata in ogni momento, indipendentemente da quando l'unione domestica registrata è stata sciolta. Ciò va in particolare a vantaggio dei partner che, in virtù del diritto estero, hanno cambiato il proprio cognome alla registrazione dell'unione domestica: basandosi sull'articolo 30a LUD essi possono ora dichiarare di voler di nuovo usare il proprio cognome da nubile o celibe, anche se lo scioglimento dell'unione domestica è avvenuto prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Capoverso 2: questo capoverso riprende per logica la stessa formulazione del corrispondente capoverso relativo alla dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2 OSC). Competenti a ricevere la dichiarazione sono in Svizzera qualsiasi ufficiale dello stato civile e all'estero qualsiasi rappresentanza svizzera.

Capoverso 3: questo capoverso corrisponde al capoverso 3 dell'articolo 13 OSC. Anche in questo caso sono previste le stesse prescrizioni di forma della dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio. La firma del dichiarante deve essere autenticata.

Ad art. 14 Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale

Capoverso 3: questa disposizione è integrata con i nuovi articoli sulla presentazione delle dichiarazioni concernenti il cognome. Se un cittadino svizzero presenta la dichiarazione prevista dall'articolo 12, 12a, 13, 13a, 37 capoversi 2 e 3, 37a capoversi 2 e 3 oppure 99c, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il cognome al diritto nazionale dello Stato d'origine. Un'apposita dichiarazione di voler sottoporre il cognome al diritto nazionale dello Stato d'origine non è in tal caso necessaria. Ciò vale anche per le dichiarazioni concernenti il cognome presentate presso una rappresentanza svizzera all'estero.

Ad art. 18 Firma

Capoverso 1: le seguenti lettere del capoverso 1 illustrano la documentazione relativa a dichiarazioni, conferme e consensi che richiede la firma autografa. Con l'applicazione delle disposizioni tutelari per gli adulti le lettere g e j sono abrogate. Dalle modifiche nell'ambito del diritto sul cognome derivano nuove operazioni che richiedono una dichiarazione o un consenso con firma autografa. Per questo motivo sono necessari adeguamenti per quasi tutte le lettere. Sono state inoltre aggiunte alcune lettere, mentre quelle abrogate sono state utilizzate per altre operazioni. Le lettere presentano disposizioni nell'ordine in cui compaiono nell'ordinanza. Le lettere c-o sono pertanto ora regolate come segue:

lett. c: dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio secondo l'articolo 12 capoverso 4. Come descritto nel commento all'articolo 12 capoverso 4, l'autenticazione della firma è necessaria solo se la dichiarazione concernente il cognome è fornita indipendentemente dalla procedura preparatoria del matrimonio.

lett. d: dichiarazione concernente il cognome prima della registrazione dell'unione domestica (art. 12a cpv. 3). Si tratta di una nuova disposizione, regolata per analogia come la dichiarazione concernente il cognome prima del matrimonio.

lett. e: dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio (art. 13 cpv. 2). Questa disposizione corrisponde all'attuale lettera d tenendo conto del nuovo testo dell'articolo 13 capoverso 2.

lett. f: dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento dell'unione domestica registrata (art. 13a cpv. 2). Si tratta di una nuova disposizione, regolata per analogia come la dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento del matrimonio.

lett. g: conferma della correttezza dei dati (art. 16a). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera e.

lett. h: dichiarazione a comprova di dati non controversi (art. 17). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera f.

lett. i: dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 4). Si tratta di una nuova disposizione che regola i casi in cui la dichiarazione concernente il cognome del figlio richieda la firma autografa alla presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione.

lett. j: consenso del figlio al cambiamento del cognome (art. 37b cpv. 2). Il cognome del figlio che ha compiuto i 12 anni di età può essere cambiato solo se questi vi acconsente firmando in presenza della persona competente per la ricezione del consenso. In casi eccezionali (mancata facoltà di discernimento del figlio, cfr. commento all'art. 37b cpv. 2), l'autorità di protezione dei minori può indicare un rappresentante che accorda tale consenso tutelando gli interessi del minore.

lett. k: dichiarazione concernente le condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 65 cpv. 1). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera h.

lett. l: conferma della celebrazione del matrimonio (art. 71 cpv. 4). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera i.

lett. m: dichiarazione concernente le condizioni per la registrazione di un'unione domestica (art. 75d cpv. 1). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera k.

lett. n: dichiarazione che esprime la volontà di costituire l'unione domestica registrata (art. 75k cpv. 2). Questa disposizione riprende senza modifiche il testo dell'attuale lettera l.

lett. o: dichiarazione concernente il cognome (art. 99c). Si tratta di una nuova disposizione che regola i casi in cui la dichiarazione sul cognome è resa in applicazione degli articoli 8a e 13d titolo finale CC o dell'articolo 37a LUD (art. 99c) e deve essere rispettata la forma prevista dall'articolo 18.

Capoverso 2: immutato.

Ad art. 21 Matrimoni e dichiarazioni

Il titolo è stato abbreviato e recita ora semplicemente «Matrimoni e dichiarazioni» al posto del precedente «Matrimoni e ricezione di dichiarazioni».

Capoversi 1 e 2: adeguamento al titolo modificato dell'articolo. Il nuovo diritto prevede, oltre all'attuale dichiarazione concernente il cognome resa dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio, diverse altre dichiarazioni concernenti il cognome. La disposizione ne tiene conto con la nuova formulazione «dichiarazione concernente il cognome».

Ad art. 24 Nomi

Capoverso 2: la definizione del cognome da celibe o nubile va adeguata alla nuova possibilità di modificare il cognome in occasione della registrazione di un'unione domestica registrata. Inoltre, le decisioni concernenti il cambiamento del cognome hanno posto nella pratica la questione della loro influenza sul cognome da nubile o celibe. Ciò può essere spiegato come segue.

Il cognome da nubile o celibe può essere anche il cognome utilizzato prima della registrazione della prima unione domestica. Vi è inoltre la possibilità di cambiare il cognome da nubile o celibe mediante una decisione concernente il cambiamento del cognome. Dalla decisione deve essere chiaro che il cognome da nubile o celibe viene modificato e che non si tratta semplicemente della modifica del cognome attualmente utilizzato.

Ad art. 37 Cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio

Finora il cognome del figlio era disciplinato esclusivamente dalle disposizioni del CC. Ora vi è la possibilità di stabilire il cognome del figlio anche con la notificazione della nascita. Le disposizioni esecutive al riguardo vanno definite nell'ordinanza sullo stato civile. È consigliabile inserire tali disposizioni dove è già disciplinato il nome del figlio (art. 37 OSC).

Il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 del Codice civile. Poiché in determinati casi il cognome del primo figlio è stabilito solo alla sua nascita, va prevista una normativa adeguata. I capoversi seguenti definiscono anche la competenza, le tempistiche e la forma di un'eventuale dichiarazione concernente il cognome.

Capoverso 1: qui si fa direttamente riferimento all'applicazione delle norme del CC, secondo cui il cognome del figlio di genitori uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270 CC.

Se i genitori lo hanno scelto, il bambino riceve il cognome coniugale. Se i genitori uniti in matrimonio usano cognomi diversi, il bambino riceve il cognome da nubile o celibe scelto come cognome comune in occasione della celebrazione del matrimonio (art. 270 cpv. 1 CC).

Capoverso 2: il CC non prevede una regola per il cognome di un figlio di genitori uniti in matrimonio che non hanno né scelto un cognome coniugale, né hanno espresso una preferenza sul cognome in occasione della celebrazione del matrimonio. Qui

rientrano anche i casi in cui gli sposi, in seguito a una dichiarazione basata sull'articolo 8a titolo finale, non portano più un cognome coniugale, non hanno ancora figli in comune e non hanno stabilito un cognome per essi. Inoltre, in determinate circostanze, gli sposi possono avere cognomi diversi in base al diritto straniero senza aver avuto, in occasione della celebrazione del matrimonio, la possibilità di stabilire quale cognome sarà attribuito ai figli.

Per questi casi va prevista una regola esplicita nell'ordinanza sullo stato civile, che stabilisca quando e come scegliere il cognome del figlio.

In tal caso i genitori devono stabilire il cognome dei figli in occasione della notificazione della nascita del primo figlio e comunicarlo in forma scritta. Se sulla notificazione della nascita del bambino è stata apposta la firma di un solo genitore, si presuppone, come finora nel caso del nome, che l'altro genitore sia tacitamente d'accordo (analogamente alla rappresentanza dell'unione coniugale).

Capoverso 3: se alla celebrazione del matrimonio i genitori hanno dichiarato quale tra i loro cognomi da nubile o celibe desiderano trasmettere ai propri figli, possono con la notificazione della nascita del primo figlio o entro un anno dalla nascita dello stesso dichiarare per iscritto e congiuntamente che il figlio debba portare il cognome da nubile o celibe dell'altro genitore (art. 270 cpv. 2 CC). Questo diritto spetta soltanto ai genitori che hanno stabilito il cognome da trasmettere ai propri figli all'atto della celebrazione del matrimonio (art. 160 cpv. 3 CC). Lo scopo è di dare a tali genitori, alla nascita del bambino o entro un anno dalla stessa, la possibilità di modificare la propria decisione e scegliere il cognome dell'altro genitore, in particolare se il matrimonio è stato celebrato molto tempo prima.

Questa dichiarazione può essere resa una sola volta entro il limite temporale della nascita del primo figlio e vale in seguito per tutti i figli della coppia se e nella misura in cui è applicabile il diritto svizzero.

I genitori che in virtù del capoverso 2 devono stabilire il cognome del figlio con la notificazione della nascita non hanno il diritto di rendere una dichiarazione ai sensi del capoverso 3.

Capoverso 4: la competenza per il ricevimento della dichiarazione va regolata tenendo conto della mobilità del dichiarante e delle possibilità tecniche di registrazione elettronica. In principio, in Svizzera deve essere possibile rendere la dichiarazione dinanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile. Tuttavia, questo principio di flessibilità è limitato dalle norme secondo le quali la nascita va dichiarata nel circondario di stato civile in cui ha avuto luogo (art. 20 cpv. 1 OSC) e la notificazione della nascita va annunciata, per iscritto o personalmente, in tale circondario entro tre giorni dalla nascita (art. 35 cpv. 1 OSC). Di conseguenza, l'unica dichiarazione che può essere rilasciata dinanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile è quella riguardante il cognome del primo figlio se resa entro un anno dalla nascita dello stesso (art. 270 cpv. 2 CC) come da capoverso 3.

Se la nascita è avvenuta all'estero, vi è un obbligo di notifica come da articolo 39 OSC. A tal fine è necessario il certificato di nascita straniero, da cui risulta già il cognome del figlio. Se sono soddisfatti i presupposti di cui all'articolo 37 capoverso 2 LDIP, i genitori hanno la possibilità di applicare il diritto svizzero al cognome del figlio (art. 14 OSC). Nel trasmettere il certificato di nascita straniero del primo figlio alla

rappresentanza svizzera possono anche rendere una dichiarazione concernente il cognome secondo i capoversi 2 e 3.

Negli ultimi tempi l'offerta di prestazioni delle rappresentanze svizzere all'estero è stata ridotta massicciamente. In alcuni Paesi non vi è più alcuna rappresentanza svizzera che svolga questi compiti di stato civile. Chi vuole rendere una dichiarazione e si trova all'estero deve avere la possibilità di presentarla al momento della notificazione della nascita del primo figlio avvenuta all'estero presso la rappresentanza svizzera più comoda da raggiungere. In tal caso va presentato il certificato di nascita straniero e resa la dichiarazione secondo il capoverso 2 o il capoverso 3, in concomitanza con la notificazione della nascita. Tale dichiarazione vale allo stesso tempo come dichiarazione di voler applicare al cognome il diritto nazionale dello Stato d'origine (art. 14 cpv. 3 OSC). In tal modo la dichiarazione può essere presentata presso qualsiasi rappresentanza svizzera.

Capoverso 5: l'autenticazione della firma è necessaria soltanto se la dichiarazione non è resa in occasione della notificazione della nascita.

Nella maggior parte dei casi la nascita è annunciata direttamente dall'ospedale. I moduli con il nome e il cognome del figlio sono compilati direttamente dai genitori in ospedale. Sarebbe assurdo se i genitori dovessero in tal caso recarsi personalmente all'ufficio dello stato civile per rendere la dichiarazione. Ciò è richiesto solo quando la dichiarazione non è resa con la notificazione della nascita. In tal caso è possibile chiedere anche alla madre di recarsi personalmente all'ufficio dello stato civile, dal momento che la dichiarazione non va resa entro i tre giorni successivi alla nascita.

Ad art. 37a Cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio

Si tratta di una disposizione nuova. Secondo il CC il nome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è regolato dall'articolo 270a. In caso di autorità parentale in comune dei genitori o di autorità parentale esclusiva del padre, mediante dichiarazione può essere attribuito al figlio il cognome da celibe del padre anziché il cognome da nubile della madre; vanno pertanto previste corrispondenti disposizioni. I capoversi seguenti definiscono anche la competenza, le tempistiche e la forma di un'eventuale dichiarazione concernente il cognome.

Capoverso 1: qui si fa direttamente riferimento all'applicazione delle norme del CC, secondo cui il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.

Alla nascita, il figlio assume automaticamente il cognome da nubile della madre se l'autorità parentale non è esercitata in comune e i genitori non hanno già dichiarato per un precedente figlio comune che questi debba portare il cognome da celibe del padre.

Capoverso 2: se l'autorità di protezione dei minori attribuisce l'autorità parentale a entrambi i genitori, questi possono, con la notificazione della nascita del primo figlio comune o entro un anno dal trasferimento dell'autorità parentale, dichiarare

congiuntamente per iscritto che il figlio porterà il cognome da celibe del padre (art. 270a cpv. 2 CC).

Capoverso 3: se diventa il solo detentore dell'autorità parentale, il padre può rendere la stessa dichiarazione (art. 270a cpv. 3 CC). A tale dichiarazione egli deve di principio allegare la documentazione attestante che è attualmente l'unico detentore dell'autorità parentale. Altrimenti, è necessario prendere contatto con l'autorità di protezione del bambino per sincerarsi che la dichiarazione resa dal padre corrisponde agli interessi del bambino.

Capoverso 4: secondo la volontà del legislatore tutti i figli di una coppia devono portare essenzialmente lo stesso cognome (eccetto se si applica il diritto di un altro Stato). Se i genitori esercitano l'autorità parentale in comune per il primo figlio, di norma questa è concordata direttamente anche per i successivi figli comuni al momento dell'istituzione del rapporto di filiazione col padre mediante riconoscimento. Pertanto la dichiarazione secondo i capoversi 2 e 3 vale anche per altri figli comuni, senza dover essere esplicitamente ripetuta dai genitori dinnanzi all'ufficiale dello stato civile dietro pagamento.

Capoverso 5: se la dichiarazione concernente il cognome viene rilasciata a prescindere da un particolare evento, può essere ricevuta da qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero è competente qualsiasi rappresentanza svizzera. Se la dichiarazione concernente il cognome avviene in concomitanza con la notificazione della nascita va rilasciata presso l'ufficio dello stato civile o all'estero la rappresentanza svizzera competente per l'evento (nascita).

Capoverso 6: la dichiarazione va resa di persona e sottoscritta. La firma del dichiarante va autenticata dall'ufficiale dello stato civile ovvero dal funzionario consolare. Tale norma è già in vigore nell'ordinanza sullo stato civile per la dichiarazione concernente il cognome prevista dal diritto vigente (p. es. dichiarazione concernente il cognome in seguito a divorzio).

Ad art. 37b Consenso del figlio

Capoverso 1: questa disposizione riprende il testo dell'articolo 270b CC direttamente nell'ordinanza sullo stato civile. In occasione della dichiarazione concernente il cognome rilasciata dai genitori secondo gli articoli 37 e 37a nonché 99c OSC, l'ufficiale dello stato civile deve assicurarsi che il figlio che ha compiuto il dodicesimo anno d'età acconsenta, mediante dichiarazione, al cambiamento del cognome. Se manca tale consenso o se il figlio si rifiuta esplicitamente di rilasciare la corrispondente dichiarazione, non è possibile procedere al cambiamento del suo cognome.

Può succedere che i genitori si sposino successivamente avendo già figli comuni di diverse età. Se stabiliscono un cognome coniugale (secondo l'art. 160 cpv. 2 CC) diverso dal cognome portato fino ad allora dai loro figli (i figli portavano il cognome

da nubile della madre e ora devono portare il cognome da celibe del padre), per i figli che hanno già compiuto il dodicesimo anni d'età il cognome può essere cambiato solo se danno il loro espresso consenso.

Capoverso 2: il figlio deve dare personalmente il suo consenso. È ragionevole esigere dal figlio che ha compiuto 12 anni di età che si rechi da solo o accompagnato dai genitori all'ufficio dello stato civile (cfr. a tale proposito anche le spiegazioni relative all'art. 18 lett. j OSC). Poiché i figli di tale età non abitano più per forza con i genitori (p. es a causa di un corso di formazione), il consenso può essere reso dinnanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile in Svizzera.

Se il figlio si trova all'estero, il consenso può essere reso presso qualsiasi rappresentanza svizzera (cfr. a tale proposito anche le spiegazioni relative all'art. 37 cpv. 4 OSC).

Ad art. 37c Nomi del figlio

Qui è stato modificato solo il numero dell'articolo (finora 37, ora 37c). Il tenore del vecchio articolo 37 OSC, «Nomi del figlio», rimane invariato.

Ad art. 41 Autorità amministrative

Let. c: adeguamento al CC. Il cambiamento amministrativo del nome è disciplinato come finora dall'articolo 30 CC, tuttavia è stato eliminato il capoverso 2 (abrogazione del cambiamento del cognome in occasione della celebrazione del matrimonio).

Let. d: il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza è ora disciplinato dall'articolo 271 capoverso 2 CC (in precedenza cpv. 3). Le autorità amministrative comunicano la decisione di cambiamento del cognome se il cognome del figlio viene modificato mentre questi è ancora minorenne e ciò comporta anche il cambiamento della sua cittadinanza cantonale e attinenza comunale. Si tratta di casi in cui il figlio minorenne ottiene il cognome dell'altro genitore mediante decisione di cambiamento del cognome (e non mediante dichiarazione concernente il cognome rilasciata dai genitori).

Ad art. 99c Disposizione transitoria alla modifica del 30 settembre 2011 del Codice civile

Nel CC e nella LUD sono previste determinate altre dichiarazioni concernenti il cognome, in parte limitate nel tempo.

Capoverso 1: disciplina la competenza locale per il rilascio di tali dichiarazioni (secondo gli art. 8a e 13d tit. fin. CC o secondo l'art. 37a LUD). Grazie al registro di stato civile elettronico, non si è vincolati a un determinato ufficio dello stato civile. Pertanto in Svizzera queste dichiarazioni possono essere rilasciate

fondamentalmente dinnanzi a qualsiasi ufficiale dello stato civile e all'estero presso qualsiasi rappresentanza svizzera.

Capoverso 2: le firme dei dichiaranti vanno autenticate.

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Nell'OESC vanno previsti emolumenti adeguati per le nuove prestazioni degli uffici dello stato civile e delle rappresentanze svizzere all'estero fornite nell'ambito dell'attuazione delle modifiche del CC (Cognome e cittadinanza). Poiché si tratta per lo più di nuove possibilità connesse alla dichiarazione concernente il cognome, è chiaro che debba essere previsto lo stesso emolumento stabilito attualmente per tale dichiarazione pari a 75 franchi (OESC, all. 1 n. II n. 4 e all. 3 n. II n. 3).

L'ammontare dell'emolumento è giustificato dal fatto che l'operazione richiede circa mezz'ora e l'ordinanza sugli emolumenti prevede una tariffa generale di 75 franchi per mezz'ora. L'emolumento comprende il ricevimento della dichiarazione (inclusi eventuale consulenza, verifica dei dati personali, ecc.), l'elaborazione nel registro informatizzato dello stato civile, nonché l'eventuale inserimento di un'annotazione a margine nel registro delle nascite secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera f OSC.

Le disposizioni previste negli allegati 1 e 3 per la dichiarazione concernente il cognome devono essere adeguate e integrate di conseguenza.

Occorre tenere conto del fatto che ora può trattarsi di una dichiarazione concernente il cognome rilasciata da due persone, la quale ha effetto solo se entrambe esprimono la loro volontà (p. es. dichiarazione di voler portare il cognome da nubile della sposa o da celibe dello sposo come cognome coniugale).

La dichiarazione è gratuita se viene resa nell'ambito della procedura preparatoria del matrimonio o della procedura preliminare alla costituzione dell'unione domestica registrata (OESC, all. 1 n. III n. 9.1 e 9.2 nonché all. 3 n. III n. 5.1 e 5.2).

Se è effettuata a prescindere da queste procedure, la dichiarazione concernente il cognome costa come l'attuale dichiarazione concernente il cognome dopo lo scioglimento giudiziale del matrimonio (fr. 75.—).

In questo contesto bisogna tenere conto del fatto che in futuro vi saranno due diversi tipi di dichiarazione concernente il cognome e cioè quella resa con effetto giuridicamente vincolante da una persona (OSC, all. 1 n. I n. 4.2 e all. 3 n. II n. 3.2) e quella che ha effetto legale solo se entrambi i dichiaranti esprimono la loro volontà (p. es. art. 13d tit. fin. CC oppure 37a LUD).

Se la dichiarazione va rilasciata da entrambi gli interessati, bisogna effettuare una distinzione a seconda che essi si presentino all'ufficio di stato civile congiuntamente o singolarmente. Nel primo caso l'ufficio dello stato civile può sbrigare l'operazione in

un'unica sessione (come nel caso della dichiarazione concernente il cognome presentata singolarmente) e quindi risulta giustificato un emolumento di 75 franchi per entrambi i dichiaranti. Nel secondo caso l'ufficio dello stato civile deve effettuare il lavoro due volte, fatto di cui bisogna tenere debitamente conto. Poiché tuttavia non si tratta di due distinte dichiarazioni concernenti il cognome che espletano ciascuna un effetto proprio, l'emolumento non va fissato a 75 franchi per persona bensì, considerata un'adeguata riduzione, a 60 franchi per persona.

Se il figlio ha compiuto i 12 anni d'età, deve dare il proprio consenso alla dichiarazione concernente il cognome presentata dai genitori, altrimenti il suo cognome non può essere cambiato (art. 270*b* CC). Tale consenso è gratuito se è comunicato in concomitanza con la dichiarazione di uno o entrambi i genitori (OSC, all. 1 n. II n. 3.8). In caso contrario è giustificato un emolumento di 30 franchi, analogamente all'emolumento stabilito attualmente per il consenso del rappresentante legale (OESC, all. 1, n. III n. 9.4).